

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1053 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CARMINE CAMPONE - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL'AZIENDA
U.L.S.S. 5 POLESANA AI SENSI DELL'ARTICOLO 42-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26
MARZO 2001, N. 151.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1104/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con domanda registrata al numero 120918 di protocollo del 30 dicembre 2025, pervenuta tramite l'organizzazione sindacale UIL-FPL di Rovigo, il dipendente Carmine CAMPONE - operatore tecnico specializzato a tempo indeterminato con mansioni di autista di ambulanza presso questa Azienda U.L.S.S. - ha chiesto di beneficiare dell'assegnazione temporanea all'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana di Rovigo prevista per il genitore di figli di età fino ai tre anni al fine di ricongiungere il nucleo familiare in località ricadente nel territorio della provincia nella quale l'altro genitore presta l'attività lavorativa;
- risulta attestata dall'interessato all'atto di presentazione dell'istanza la condizione di genitore di un figlio di età inferiore a tre anni nonché l'attestazione che l'altro genitore esercita l'attività lavorativa nella provincia di Rovigo;
- risulta acquisito all'istruttoria del fascicolo il parere favorevole espresso dall'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana ad accogliere il dipendente in assegnazione temporanea (comunicazioni ricevute ai numeri di protocollo 2554 del 13 gennaio 2026 e 14145 del 12 febbraio 2026);
- a seguito di acquisizione del parere del Direttore dell'unità operativa complessa "Direzione delle professioni sanitarie", con nota numero 34252 di protocollo del 14 aprile 2026 questa Azienda U.L.S.S. ha espresso il proprio parere favorevole all'assegnazione temporanea dell'interessato proponendone la decorrenza il giorno 1 luglio 2026 e chiedendo all'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana di precisare la disponibilità di durata dell'assegnazione;
- con ulteriori comunicazioni acquisite ai numeri di protocollo 37315 del 21 aprile 2026 e 43518 dell'8 maggio 2026 l'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana ha confermato la decorrenza dell'assegnazione temporanea dal giorno 1 luglio 2026 per il periodo di tre anni.

Considerato che:

- l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*" e successive modificazioni, prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione;
- per il periodo dell'assegnazione l'Azienda ospitante subentra direttamente nell'onere economico derivante dal pagamento delle competenze retributive spettanti alla dipendente (ivi compresi gli oneri indiretti e contributivi);
- la data di decorrenza dell'assegnazione temporanea è stata determinata anche in considerazione dell'integrale programmazione e fruizione da parte dell'interessato dei congedi contrattualmente spettanti per ferie, riposi e permessi maturati presso questa Azienda U.L.S.S.;
- va peraltro precisato che trova applicazione quanto previsto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135); pertanto, la sopravvenienza di circostanze imprevedute che non consentono l'integrale fruizione dei congedi programmati prima del trasferimento non darà luogo alla corresponsione di indennità economiche sostitutive a carico di questa Azienda tanto all'atto della decorrenza del trasferimento temporaneo quanto per le successive vicende del rapporto durante il periodo di assegnazione.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, il quale disciplina le assegnazioni temporanee di personale tra le amministrazioni pubbliche, con rinvio ai rispettivi ordinamenti;
- l'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”* e successive modificazioni, che prevede lo specifico istituto dell'assegnazione temporanea del quale trattasi;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135) in tema di divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie e dei riposi non fruiti dal personale delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” quale dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere sulla richiesta di assegnazione temporanea all'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana pervenuta da Carmine CAMPONE, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di disporre, per le ragioni in premessa indicate e ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, l'assegnazione temporanea all'Azienda U.L.S.S. 5 Polesana di Rovigo di Carmine CAMPONE, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, con decorrenza dall'1 luglio 2026 per il periodo di tre anni e pertanto fino al 30 giugno 2029 (compreso);
2. di precisare che - in applicazione a quanto previsto all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135) - pur risultando tempestivamente programmati i congedi contrattualmente spettanti all'interessato maturati presso questa Azienda U.L.S.S., la sopravvenienza di circostanze impreviste che non ne consente l'effettiva fruizione non dà luogo alla corresponsione di indennità economiche sostitutive a carico di questa Azienda tanto all'atto della decorrenza del trasferimento temporaneo quanto per le successive vicende del rapporto durante il periodo dell'assegnazione;
3. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio economico dell'Azienda, dal momento che l'ente destinatario subentra direttamente nell'onere economico derivante dal pagamento delle competenze retributive (ivi compresi gli oneri indiretti e contributivi) spettanti al dipendente per il periodo di assegnazione temporanea;

4. di delegare l'esecuzione del provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.